

Seminario di studio presso la Lumsa , Roma 30 ottobre 2015

La dinamica processuale nel m.p. “Mitis Iudex”

(Paolo Moneta)

(La versione integra con nota a piè di pagina è in corso di stampa
in «Ius Ecclesiae» 28, 2016).

1. Principi ispiratori della riforma pontificia.....	1
2. La fase introduttiva della causa.....	2
3. Il processo ordinario.....	5
4. Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo.	7
5. I requisiti per il processo più breve: l'accordo delle due parti in causa.....	8
6. ... Evidenza della nullità ed immediata disponibilità delle prove	10
7. La fase preliminare del processo più breve.....	14
8. La figura dell'istruttore.	15
9. Lo svolgimento del processo più breve e la decisione del Vescovo.	16

1. Principi ispiratori della riforma pontificia.

È opportuno, in via preliminare, mettere in evidenza alcuni principi di fondo a cui si ispira il *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, pubblicato da Papa Francesco l'8 settembre 2015 e destinato ad entrare in vigore l'8 dicembre dello stesso anno. Tali principi costituiscono infatti una chiave interpretativa di tutto il contenuto normativo di tale provvedimento.

Innanzitutto lo snellimento e la semplificazione del processo di nullità del matrimonio. Riprendendo le indicazioni e i desideri emersi nel Sinodo straordinario dei Vescovi, riunitosi a Roma nell'ottobre 2014, il Pontefice, com'egli stesso dichiara nel Proemio al documento, ha deciso “di dare con questo *Motu proprio* disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio”. Nell'interpretazione e soprattutto nell'applicazione concreta di questo nuovo provvedimento legislativo si dovranno dunque privilegiare quegli indirizzi e quelle prassi che favoriscano il sollecito svolgersi della procedura. Naturalmente senza alterare la natura di questo processo, che tende pur sempre ad accertare e dichiarare quale sia l'effettiva

situazione personale dei due coniugi, tenendo quindi fermo il principio dell'indissolubilità del matrimonio e tutelando, come ancora si legge nel Proemio, “in massimo grado la verità del sacro vincolo”.

Il secondo principio sul quale va richiamata l'attenzione è quello di un avvicinamento tra gli organi giudiziari della Chiesa e i fedeli, eliminando quella sensazione di distacco e di estraneità con cui viene molte volte percepita l'attività dei tribunali ecclesiastici. I fedeli, rileva ancora il Papa nel Proemio al *Motu proprio*, “pur desiderando provvedere alla propria coscienza, troppo spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale; la carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati”. Egli auspica pertanto che “nelle grandi come nelle piccole diocesi lo stesso Vescovo offra un segno della conversione delle strutture ecclesiastiche, e non lasci completamente delegata agli uffici della curia la funzione giudiziaria in materia matrimoniale”.

I due principi di fondo che abbiamo ora sottolineato conducono a delinearne un terzo: quello di un maggiore coinvolgimento del Vescovo nella gestione della giustizia ecclesiastica. Egli infatti, nella concreta applicazione della nuova normativa, può rendersi garante della corretta realizzazione del primo principio, quello della celerità del processo. Questa esigenza di celerità, come si legge ancora nel Proemio, può in effetti “mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio”: da qui l'affidamento dei giudizi più delicati allo stesso Vescovo “che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell'unità cattolica nella fede e nella disciplina”. Egli infatti “nell'esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo”. Ed è ancora il Vescovo che può assicurare una maggiore vicinanza degli organi giudiziari ai fedeli se si fa personalmente carico della gestione dell'attività ecclesiastica, rendendo evidente che essendo pastore e capo della sua Chiesa è “per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati”.

2. La fase introduttiva della causa.

Dopo aver messo in luce alcuni principi che si pongono alla base della riforma voluta da Papa Francesco possiamo addentrarci nella nuova procedura prevista per la trattazione delle cause di nullità di matrimonio. È qui infatti che il *Motu proprio* interviene in modo diretto, sostituendo integralmente il Capitolo del *Codex iuris canonici* dedicato alla trattazione di queste cause (ossia il Capitolo I inserito nel Titolo I della Parte III del Libro VII) con un nuovo Capitolo, che conserva per altro la numerazione dei canoni precedentemente prevista (cann. 1671-1691).

Data la natura di questo mio intervento e in considerazione del fatto che esso è stato affiancato, in questo stesso Seminario, da un'altra relazione tenuta dal Collega prof. J. Llobell, non seguirò passo passo lo svolgersi della nuova procedura, ma mi limiterò a metterne in luce gli aspetti più significativi, soffermandomi con maggiore attenzione sul nuovo tipo di processo previsto dal provvedimento pontificio, il *processus brevior*.

Confermate le norme già in vigore sulla legittimazione a proporre una causa di nullità di matrimonio (spetta ai soli coniugi ed eccezionalmente al promotore di giustizia) e sulle modalità di introduzione di essa (presentazione di un libello al tribunale competente), il *Motu proprio* pontificio ha introdotto alcuni aggiustamenti derivanti, oltre che dall'intento di una maggiore semplificazione, dall'esigenza di coordinare gli adempimenti introduttivi con la presenza di un nuovo processo speciale, il già menzionato *processus brevior*.

Rimane il giudizio preliminare di ammissibilità del libello, ma tale giudizio, anziché essere preceduto dalla nomina del collegio o turno giudicante ed essere demandato al preside di esso, è direttamente affidato al Vicario giudiziale del tribunale. È questo infatti che verifica se il libello abbia un qualche fondamento (il tradizionale *fumus boni iuris*) e, in caso affermativo, ne decreta l'ammissione, disponendo, con lo stesso decreto, che esso venga notificato al difensore del vincolo (che deve essere contestualmente nominato) e alla parte convenuta, a meno che il libello non sia stato sottoscritto da ambedue i coniugi. Alla parte convenuta viene assegnato il termine di quindici giorni "per esprimere la sua posizione riguardo alla domanda" (can. 1676 § 1).

A questo punto occorre tener presente che il *Motu proprio* ha introdotto - come abbiamo poc'anzi anticipato - un tipo di processo di natura speciale riservato alle cause che si presentano di più agevole trattazione. Accanto al processo ordinario, che mantiene sostanzialmente la struttura prevista dalla normativa attualmente vigente, vi è quindi un altro tipo di processo, caratterizzato da una maggiore concentrazione e celerità degli adempimenti richiesti. Sin dall'inizio della causa si apre quindi un'alternativa, una sorta di bivio fra le due vie processuali, sulle quali occorre prendere una tempestiva decisione.

È indubbiamente opportuno che la sussistenza di questa alternativa sia tenuta presente già nella redazione del libello. Se vi sono i presupposti per l'utilizzazione del processo breve è nell'interesse della parte che essi vengano debitamente messi in luce e che, sulla base di essi, venga formulata un'esplicita richiesta di avvio di tale processo. Se il coniuge, come avviene abitualmente in Italia, ricorre all'aiuto di un avvocato abilitato a difendere

innanzi ai tribunali ecclesiastici, questi, nella redazione del libello, non mancherà di mettere in luce tali requisiti. Ma in paesi dove l'avvocatura ecclesiale è assai poco presente e nei quali i coniugi si affidano molte volte alla consulenza di persone non specificamente esperte in materia processuale, è opportuno che sia lo stesso Vicario giudiziale a valutare l'eventuale sussistenza dei presupposti per il processo breve, invitando, se del caso, la parte ad integrare, per quanto possibile, il libello sotto questo specifico profilo.

Compiuta questa eventuale integrazione (sulla quale torneremo più avanti quando ci occuperemo espressamente di questo nuovo tipo di processo), se la parte convenuta non ha risposto alla prima notificazione, deve essere nuovamente invitata a manifestare l'atteggiamento che intende assumere. Dopo di che il Vicario determina la formula del dubbio e, con lo stesso decreto, decide la via processuale da seguire, adottando i provvedimenti conseguenti a tale scelta.

Nel caso di processo ordinario, nominerà il collegio giudicante e disporrà l'istruttoria della causa. La riforma attuata con il *Motu proprio* di Papa Francesco mantiene la predilezione per la collegialità, prevedendola come ordinaria modalità di giudizio per le cause di prima istanza e come modalità obbligatoria per le cause in appello. È stata però agevolata la possibilità di derogare al giudizio collegiale e di affidare la causa ad un giudice unico. Sino ad ora tale deroga doveva essere autorizzata dalla Conferenza episcopale nazionale (v. can. 1425 § 4): ora è lo stesso Vescovo moderatore del tribunale che può - se non è possibile costituire il tribunale collegiale - disporre direttamente la trattazione della causa dinnanzi ad un giudice monocratico, che deve sempre essere un chierico (can.1673 § 4). Il Vescovo potrà così disporre tale trattazione anche per un certo periodo di tempo o in considerazione di particolari circostanze, come ad esempio per facilitare lo smaltimento di un pesante arretrato che rallenta la normale attività del tribunale o in considerazione di qualche temporanea indisponibilità dei giudici ad esso addetti.

La deroga alla collegialità è compensata dalla previsione di affiancare al giudice unico due assessori in qualità di consulenti. Già lo prevede la disciplina processuale comune a tutte le cause (can. 1424), ma si è precisato che essi, oltre che essere di "vita specchiata" ("*probatae vitae*"), siano "esperti di scienze giuridiche o *umane*" (can. 1673 § 4): a seconda della natura della causa, può infatti essere utile che il giudice ricorra alla consulenza di un esperto in alcuni settori della medicina (psichiatria, andrologia, ginecologia), in psicologia, sociologia od altre scienze umane, il

quale potrà aiutarlo a meglio orientarsi nella valutazione di alcuni aspetti della vicenda sottoposta al suo giudizio.

La costituzione del collegio è stata per altro facilitata da un ampliamento della possibilità dei laici di partecipare, come giudici, alla funzione giudiziaria. La normativa di carattere generale sino ad ora in vigore prevedeva che soltanto un laico potesse essere inserito in un collegio giudicante composto da tre giudici. Il *Motu proprio*, pur mantenendo la regola che riserva la presidenza del collegio ad un chierico, consente che gli altri due giudici siano laici, attuando in tal modo un'apprezzabile valorizzazione del ruolo dei laici nello svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito della Chiesa

Se invece il Vicario giudiziale, sempre in questa fase preliminare del giudizio, ha disposto *l'adozione del processo più breve*, nominerà il giudice a cui affidare l'istruttoria della causa e designerà un assessore di cui egli potrà servirsi come consulente. Più precisamente, come meglio vedremo più avanti, non vi è in questo caso la nomina di un vero e proprio *giudice*, come avviene nel processo ordinario, ma di un semplice *istruttore*, perché la decisione della causa è demandata ad un'altra autorità, lo stesso Vescovo diocesano. Sempre nel medesimo decreto emanato dal Vicario devono essere citate le parti (coniugi e difensore del vincolo) a comparire ad un'udienza da fissarsi entro 30 giorni.

3. Il processo ordinario.

Tornando al processo ordinario, esso si svolge secondo le collaudate regole tuttora previste, senza novità di rilievo. Si procede all'istruttoria, alla pubblicazione degli atti, alla discussione della causa mediante lo scambio di memorie difensive tra le parti (attore, convenuto e difensore del vincolo) ed infine alla decisione. Quello che ha subito una profonda innovazione è il valore della sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio. È stata infatti abolita la regola della obbligatorietà della doppia sentenza conforme, in virtù della quale la nullità del matrimonio, per essere pienamente produttiva di effetti giuridici, doveva essere dichiarata da due pronunce conformi emanate da due tribunali di diversa istanza. In esecuzione di tale regola, il codice canonico (can. 1682 § 1) prevedeva che la sentenza che per la prima volta avesse dichiarato la nullità del matrimonio doveva essere trasmessa d'ufficio al tribunale d'appello per l'eventuale conferma che la rendesse esecutiva e produttiva di effetti sullo stato giuridico personale delle parti in causa. Il *Motu proprio* pontificio segna la totale abolizione della regola di cui ci stiamo occupando, stabilendo espressamente che, trascorso il termine fissato per l'appello o quello per la sua prosecuzione, la sentenza

diventa esecutiva, legittimando le parti a contrarre nuove nozze (can. 1679). La sentenza stessa deve essere notificata ai competenti Ordinari del luogo, in modo da poter essere annotata nel libro dei matrimoni e in quello dei battesimi.

Con questa innovazione il regime giuridico delle sentenze di nullità di matrimonio viene ad essere totalmente equiparato al regime ordinario riguardante qualunque tipo di sentenza. Contro di esse sono quindi esperibili i comuni mezzi di impugnazione - appello e querela di nullità - secondo le regole generali. Rimane peraltro fermo il regime speciale previsto per le cause riguardanti lo stato delle persone, secondo il quale le sentenze non passano in giudicato: contro di esse non è quindi ammesso il rimedio straordinario della *restitutio in integrum*, ma quello di più ampia applicazione della *nova causae propositio*, per la quale occorre addurre ancor oggi “nuovi e gravi prove o argomenti” (can. 1681). Questa ritrattazione della causa potrà quindi essere proposta anche nei confronti di una sentenza di prima istanza divenuta esecutiva (e non soltanto, come prima avveniva, nei confronti di una doppia sentenza conforme), ma dovrà in ogni caso essere indirizzata al tribunale di terzo grado, ossia alla Rota Romana o a quei pochi tribunali ai quali è stata attribuita una speciale competenza di terza istanza.

Con riguardo alla procedura prevista per l'appello c'è da segnalare una importante innovazione che si propone di scongiurare un uso distorto di questo mezzo di impugnazione. Avviene infatti non di rado che la parte convenuta che si era opposta alla richiesta di nullità, rimasta soccombente, si determini a proporre appello non per una sua legittima aspirazione ad ottenere giustizia, ma al solo fine di rivalsa verso il coniuge, con il solo intento di rendere più laboriosa la trattazione della causa e di ritardarne quanto più possibile la conclusione. Per evitare questo uso improprio delle garanzie giudiziarie, è stato previsto un giudizio preliminare di ammissibilità dell'appello. Pervenuti al tribunale superiore gli atti della precedente istanza, viene costituito il collegio di tre giudici (com'è prescritto per qualunque giudizio di appello), e designato il difensore del vincolo. Va ricordato che questi - anche se non è espressamente ribadito nel testo del *Motu proprio* - mantiene la facoltà di rinunciare all'appello proposto dal suo collega della precedente istanza (can. 1636 § 2). Le parti sono avvertite che possono presentare le loro osservazioni entro un termine prefissato, trascorso il quale il tribunale, se ritiene l'impugnazione meramente dilatoria (“*mere dilatoria evidenter appareat*”), può confermare con decreto la precedente sentenza, rendendola immediatamente esecutiva (can. 1680 § 2).

Non va peraltro dimenticato che questa nuova facoltà attribuita ai giudici d'appello incide su un diritto considerato ormai fondamentale in ogni

ordinamento processuale: quello di richiedere un nuovo giudizio nei confronti di una sentenza ritenuta ingiusta. C'è quindi da augurarsi che i giudici facciano uso di tale facoltà con molta prudenza ed equilibrio, onde evitare che il diritto d'appello venga ad essere eccessivamente compromesso o addirittura vanificato.

4. *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo.*

L'innovazione forse più significativa contenuta nella riforma della procedura matrimoniale voluta da Papa Francesco è costituita, come abbiamo già accennato, dalla previsione di un processo speciale che si affianca al processo ordinario e che può essere utilizzato al posto di quest'ultimo quando la causa presenta alcuni requisiti fissati dallo stesso legislatore. Si tratta del "processo più breve" ("*processus brevior*") sul quale intendiamo soffermarci con maggiore attenzione.

L'idea di un processo speciale, caratterizzato da maggiore snellezza e semplificazioni degli adempimenti processuali, nasce dalla constatazione che in non poche cause la fondatezza della richiesta di nullità emerge con chiarezza sin dall'esposizione della vicenda matrimoniale delineata nel libello introduttivo. Le parti risultano concordi, vi sono fatti e circostanze particolarmente significativi dell'esistenza di un vizio originario e che sono facilmente dimostrabili con idonei mezzi di prova (documenti, testimonianze, certificazioni mediche ecc.).

In simili casi la scrupolosa osservanza di tutti gli adempimenti e le formalità previsti dal processo ordinario si rivela superflua ed inutilmente dispendiosa in termini di tempo, energie, risorse economiche. Perché dunque non prevedere la possibilità di utilizzare un processo speciale più snello e semplificato? Il legislatore ha accolto questo orientamento ed ha delineato un nuovo tipo di processo, intitolandolo "*Processus matrimonialis brevior coram Episcopo*" e dedicando ad esso un nuovo ed autonomo Articolo del *Motu proprio* (Art. 5, cann. 1683 - 1687).

In questa nuova normativa viene subito in considerazione un punto preliminare di particolare delicatezza da definire: quello dei requisiti che consentono l'utilizzazione del processo più breve. È quanto cerca di fare il primo dei canoni ad esso dedicati (can. 1683), dove si elencano due requisiti che devono essere contemporaneamente presenti: "Allo stesso Vescovo diocesano compete giudicare le cause di nullità del matrimonio con il processo più breve ogniqualvolta: 1° la domanda sia proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi, col consenso dell'altro; 2° ricorrano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimonianze o documenti, che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata, e rendano manifesta la nullità".

5. I requisiti per il processo più breve: l'accordo delle due parti in causa...

Il primo requisito per poter avviare il *processus brevior* riguarda la posizione assunta dalle due parti in causa. Vi deve essere una domanda “proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell’altro”. In questa disposizione legislativa vi è anzitutto la conferma non solo della possibilità che la causa sia inoltrata da una domanda congiunta dei due coniugi (possibilità riconosciuta anche in una precedente disposizione del *Motu proprio* alla quale abbiamo già accennato - v. can. 1676 § 1), ma del favore con cui è vista tale iniziativa congiunta, tanto da essere considerata il primo e più normale requisito idoneo a consentire l’adozione del processo breve.

Alla domanda congiunta è equiparata la domanda di uno solo dei due coniugi, purché sussista il consenso dell’altro (“*altero consentiente*”). Qui cominciano le prime difficoltà, perché occorre precisare quali siano le modalità che possono far ritenere sussistente il consenso dell’altra parte. Il problema non sorge quando essa manifesta chiaramente, con una dichiarazione scritta inviata al tribunale, di essere d’accordo con la richiesta avanzata dall’attore. Talora però la formula usata dal convenuto può prestarsi a diverse interpretazioni. Abbastanza comune, ad esempio, è l’espressione di “rimettersi alla giustizia del tribunale”. Essa può significare che la parte è sostanzialmente d’accordo, ma non si sente di prendere un’esplicita posizione e preferisce che sia il tribunale ad accertare l’effettivo fondamento della nullità. Ma tale espressione può anche sottintendere una sostanziale contrarietà, che si preferisce non manifestare esplicitamente, confidando nella capacità del tribunale di accertare la realtà delle cose.

Frequente è anche il silenzio della parte convenuta. Nonostante un duplice invito (come la normativa espressamente richiede) a manifestare il suo punto di vista, essa non risponde, né lascia in alcun modo intendere quale sia il suo atteggiamento riguardo alla domanda presentata dall’attore. Questo caso, forse più di ogni altro, si presta ad interpretazioni di segno diverso. Anche le tradizionali *regulae iuris* inserite alla fine del *Liber sextus* di Bonifacio VIII prevedevano, da un lato, “*qui tacet consentire videtur*” (*regula* 43) e dall’altro, più prudentemente, “*is, qui tacet, non fatetur; sed nec utique negare videtur*” (*regula* 44). Anche negli attuali ordinamenti giuridici, compreso quello canonico, si incontrano non poche situazioni nelle quali il silenzio assume significati diversi o addirittura opposti: si pensi al silenzio assenso previsto dopo la presentazione del libello (can. 1506) e al silenzio rigetto previsto in materia di ricorsi amministrativi (can. 1735).

Nel nostro caso occorre però prendere in considerazione le *Regole procedurali* (“*Ratio procedendi*”) annesse al *Motu proprio*. Si tratta di una serie di disposizioni integrative ritenute necessarie “per la corretta e accurata applicazione della legge rinnovata, da osservarsi diligentemente a tutela del bene dei fedeli”. Esse hanno quindi lo stesso valore giuridicamente vincolante di quelle inserite nel testo del *Motu proprio*, anche se nel contenuto risultano integrative od esplicative di quest’ultime. Tra queste *Regole procedurali* occorre prendere ora in esame l’Art. 11 § 2: “ Si reputa che non si oppone alla domanda (“*petitioni non refragari*”, nel testo latino) la parte convenuta che si rimette alla giustizia del tribunale o, ritualmente citata una seconda volta, non dà alcuna risposta”.

I due atteggiamenti della parte convenuta, ai quali la disposizione fa riferimento (remissione alla giustizia o mancanza di risposta), vengono pertanto considerati, per espressa volontà legislativa, come “non opposizione”. Ma quest’ultimo atteggiamento va, a sua volta, equiparato al “consenso” a sensi del can. 1683, tale quindi da integrare quel presupposto necessario per l’avvio del *processus breviar* ?

Per rispondere a questo interrogativo va per prima cosa osservato che le *Regole procedurali* sono suddivise in *Titoli*, i quali corrispondono esattamente, anche nell’intitolazione, agli *Articoli* del testo del *Motu proprio*. Ciò significa che le disposizioni delle *Regole procedurali* vanno direttamente riferite a quelle inserite nell’Articolo corrispondente del *Motu Proprio*. Orbene, l’art. 11 § 2 è inserito nel Titolo III, “*L’introduzione e l’istruzione della causa*”: si deve quindi ritenere che esso sia applicabile al corrispondente Articolo del *Motu proprio* (ossia ai cann. 1675 – 1678, ricompresi nell’Art. 3) e non all’Art. 5 riguardante il processo più breve e, in particolare, i requisiti richiesti per l’utilizzazione di tale tipo di processo.

Si potrebbe obiettare che la disposizione dell’Art. 11 § 2, che stiamo considerando, ha un suo senso compiuto se la si riferisce al processo breve, dove l’atteggiamento della parte convenuta ha un’importanza fondamentale, dipendendo da tale atteggiamento la stessa praticabilità di questo tipo di processo. Non sembra invece avere alcuna utilità in relazione alla fase introduttiva della causa o all’istruzione di essa nell’ambito del processo ordinario, che può procedere regolarmente, indipendentemente dalla posizione assunta dalla parte convenuta. Non si può per altro negare che sia, in ogni caso, opportuno aver presente la posizione che tale parte intenda assumere: ad esempio ai fini di procedere ad ulteriori notifiche, alla possibilità di acquisire determinate prove o alla modalità di raccoglierle. Può quindi essere utile aver fissato un criterio presuntivo laddove l’atteggiamento della parte convenuta possa prestarsi a diversi (e talora opposti) significati, come nel caso in cui essa si rimetta alla giustizia del tribunale o non dia alcuna risposta alle richieste inviate dal Vicario giudiziale.

Sempre a questo proposito, va ancora osservato che in realtà c’è una differenza tra *consenso* e *non opposizione* e che non è quindi possibile equiparare l’uno all’altro atteggiamento. Il consenso presuppone un’adesione positiva ed esplicita, la non opposizione un’adesione passiva ed implicita. Il consenso dà la sicurezza che la parte convenuta è d’accordo sulla richiesta di nullità avanzata dall’attore e che terrà quindi un atteggiamento collaborativo. La non opposizione può indurre ad un atteggiamento meno convinto e meno disponibile ad accettare tale richiesta e, in particolare, a consentire alla

trattazione secondo il processo breve. Equiparare consenso e non opposizione può quindi comportare il rischio di non rispettare adeguatamente i diritti del convenuto, con la prospettiva di andare incontro ad opposizioni da parte sua e, dichiarata la nullità, ad un appello contro la decisione del Vescovo.

Si deve in conclusione ritenere che con questa disposizione si sia voluto limitare l'utilizzazione del processo più breve ai casi più sicuri e chiari di *consenso* della parte convenuta, in modo da non insinuare in esso sin dal principio un potenziale di incertezza e di contenziosità. Certamente, in tal modo si restringe l'ambito di operatività di questo tipo di processo, ma si tiene in maggior conto il diritto della parte convenuta di difendersi e di far valere le proprie ragioni. Il processo breve mantiene le garanzie fondamentali a tutela di questo diritto, ma indubbiamente in forma più attenuata. In certi casi queste garanzie potrebbero rivelarsi inadeguate od insufficienti: è preferibile allora non correre il rischio di compromettere il diritto naturale di difesa ed avviare la causa secondo il rito ordinario.

6. ... *Evidenza della nullità ed immediata disponibilità delle prove*

Proseguendo nell'esame dei requisiti previsti dal *Motu proprio* per l'utilizzazione del processo più breve va subito osservato che la già menzionata disposizione del n. 2 del can. 1683 va in realtà sdoppiata, perché fa riferimento a due aspetti che, pur collegati, sono distinti l'uno dall'altro. Il primo è di natura sostanziale, attinente alla realtà umana della vicenda matrimoniale; il secondo di natura processuale riguardante le prove che possono confermare ed avvalorare tale realtà. La disposizione va quindi letta così:

1. ricorrano circostanze di fatti e di persone....che rendano manifesta la nullità;

2. tali circostanze devono essere sostenute da testimonianze o documenti che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata

Vediamo allora, per prima cosa, come può essere intesa l'espressione "circostanze di fatti e di persone che rendano manifesta la nullità" (nel testo latino: "*rerum personarumque adiuncta, quae nullitatem manifestam reddant*").

Per bene intendere il significato e i contenuti di questa prescrizione legislativa non bisogna, innanzitutto, dimenticare che ci troviamo ancora nella fase introduttiva del giudizio. La sussistenza di questo requisito dovrà quindi essere ricavata dal libello, dagli allegati ad esso e da altri elementi che possono emergere dalla risposta che la parte convenuta ha inviato al tribunale dopo aver ricevuto il libello introduttivo.

A questo proposito viene subito in considerazione la disposizione dell'art. 14 § 1, inserita nel Titolo V delle *Regole procedurali*, che fa preciso

riferimento ai canoni del *Motu proprio* riguardanti il processo più breve: “Tra le circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio per mezzo del processo più breve secondo i cann. 1683-1687, si annoverano per esempio: quella mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l’aborto procurato per impedire la procreazione, l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio (“*causa contrahendi*”, nel testo latino) del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici, ecc.”.

La lunga serie di circostanze e fatti indicati in questa disposizione sono eterogenei, di natura molto diversa l’uno dall’altro, variamente significativi del capo di nullità al quale possono essere ricollegati. È pertanto inutile ricercare un qualche criterio o prospettiva che li accomuni, perché essi sono meramente esemplificativi, come viene chiaramente indicato e ribadito nel testo della stessa disposizione (“si annoverano *per esempio...*” è detto all’inizio, “*ecc.*”, si conferma alla fine). Essa intende quindi semplicemente richiamare l’attenzione sull’importanza che tali fatti possono avere al fine di far emergere sin dall’inizio la nullità del matrimonio. Non può quindi esserci alcun automatismo, quasi che la presenza di una di queste circostanze consenta senz’altro di procedere con il processo breve. Data la grande diversità di esse, non è neppure possibile considerarle in blocco alla stregua di presunzioni a favore della nullità del matrimonio. Dipenderà dalla natura propria di ciascuna di esse. In ogni caso, andranno pur sempre inquadrare nel contesto della vicenda umana che si intende sottoporre al giudizio della Chiesa e poste in relazione con lo specifico capo di nullità su cui viene imperniato tale giudizio.

In effetti, ciò che va prima di ogni altra cosa considerato sotto il profilo che stiamo considerando è la coerenza interna della vicenda matrimoniale esposta nel libello. I fatti, le circostanze attraverso cui si snoda questa vicenda debbono comporre un quadro armonico, senza elementi che si pongano in contraddizione l’uno con l’altro. Naturalmente tenendo presente che si tratta di una vicenda umana, fortemente influenzata da una componente sentimentale, che, come tale, non sempre risponde a criteri logici e razionali.

Una ancor più specifica coerenza si richiede inoltre tra la vicenda esposta e il motivo di nullità su cui è impostata la causa. Fatti o circostanze che assumo un preciso significato in relazione ad un certo motivo di nullità,

possono non averlo o risultare addirittura controproducenti rispetto ad un altro motivo.

Passando al secondo punto contenuto nella disposizione legislativa che stiamo commentando (“tali circostanze devono essere sostenute da testimonianze o documenti che non richiedano una inchiesta o una istruzione più accurata”: “*quae accuratorem disquisitionem aut investigationem non exigant*”) si richiede che la nullità del matrimonio, che emerge con chiarezza dalla narrazione prospettata dal coniuge richiedente (o da ambedue se la domanda è congiunta), possa essere provata con facilità ed immediatezza. Occorre pertanto che siano adottati mezzi di prova che non richiedano una valutazione di una qualche complessità (“*disquisitio*”) od un’opera di ricerca o di verifica (“*investigatio*”) da parte dell’istruttore e che possono quindi essere da questo “immediatamente raccolte” (“*quae statim a iudice colligi possint*” - v. can. 1684, n. 2). Non risponderebbero, ad esempio, al requisito voluto dalla disposizione legislativa una perizia medica, un carteggio tra le parti, un diario personale tenuto da uno dei coniugi: documenti che richiedono un’opera di verifica e di valutazione che non può essere immediata. Allo stesso modo, non potrebbero essere ritenuti idonei a supportare il processo breve dei testimoni indicati non nominativamente o con un preciso riferimento all’ufficio o alla mansione a cui sono addetti (ad esempio il parroco della tal chiesa, il direttore del seminario vescovile, ecc.), ma in modo vago e tale da rendere necessaria un’accurata indagine per pervenire alla loro precisa individuazione (ad esempio, l’infermiera che era addetta al reparto di ostetricia in occasione di un ricovero ospedaliero della moglie).

Queste prove di immediata e agevole raccolta possono consistere, sempre facendo riferimento alla disposizione legislativa che stiamo commentando, in testimonianze o documenti. Rimane quindi escluso che possa essere considerata come prova adeguata a consentire l’adozione del processo breve la sola dichiarazione delle parti. È vero che il *Motu proprio* ha innovato su questo punto, prevedendo espressamente che tale dichiarazione, sia pur supportata da una serie di altri elementi, possa avere valore di prova piena. Ma evidentemente si è ritenuto che questo tipo di prova richieda pur sempre una valutazione di una qualche complessità (“*accuratior inquisitio*”) e non sia quindi adeguata a consentire di procedere nella via breve.

Con più specifico riferimento alle testimonianze va tenuto presente che soltanto lo svolgimento dell’istruttoria potrà accertare l’effettiva forza probatoria di esse. In questa fase introduttiva della causa basterà indicare i nominativi delle persone che si chiede di interrogare come testimoni, facendo presente la loro specifica idoneità a dare un importante apporto alla dimostrazione della nullità. Si farà così presente che si tratta di un parente che

ha vissuto in stretto contatto con i due sposi, di un religioso che ha accolto in tempo non sospetto le loro confidenze, di un medico che li ha avuti in cura. Occorre poi che tali persone siano immediatamente disponibili a testimoniare nella sede giudiziaria che verrà stabilita, tenendo conto che l'udienza per la loro audizione deve essere di regola fissata entro trenta giorni dalla decisione di procedere con il processo breve. Non potranno quindi essere prese in considerazione richieste di rogatoria o di audizione in tempi più lunghi.

Riguardo ai documenti, che possono naturalmente affiancarsi alle prove testimoniali, confermandole o corroborandole, essi possono essere della più varia natura (del resto il testo latino parla, con maggiore appropriatezza, di “*instrumenta*”). Essi potranno essere costituiti da lettere, diari, attestati e certificazioni (purché non di particolare complessità), ed anche da tutti quegli strumenti, oggi sempre più utilizzati, derivanti dall'uso delle moderne tecnologie: fotografie e registrazioni digitali, intercettazioni telefoniche e ambientali, messaggi telefonici (SMS, MMS), file digitali ed email, materiale pubblicato in internet (pagine web, blog, chat, socialnetwork ecc.).

Riguardo ai documenti medici, il *Motu proprio*, riprendendo quasi alla lettera una disposizione già inserita nel *Codex* (can. 1680), dispone che nelle cause in materia di impotenza o di difetto per malattia mentale o per anomalia di natura psichica il giudice deve avvalersi dell'opera di uno o più periti (Can. 1678 § 3). In questo tipo di cause non è quindi possibile avviare la causa per la procedura più breve, perché la necessità di disporre una perizia sta a significare che le prove non sono di immediata e semplice acquisizione, ma richiedono una “inchiesta o una istruzione più accurata”. La stessa disposizione del *Motu proprio* ora ricordata prevede però che il giudice possa fare a meno dell'opera del perito quando “dalle circostanze essa appaia evidentemente inutile” (“*ex adiunctis inutilis evidenter appareat*”). In presenza di una documentazione medica di particolare chiarezza ed evidenza, tale da non richiedere la valutazione di una persona specificamente competente in materia, sarà pertanto possibile la trattazione con il processo più breve. Questa possibilità è esplicitamente confermata dall'Art. 14 § 2 delle *Regole procedurali*: “Tra i documenti che sostengono la domanda vi sono tutti i documenti medici che possono rendere inutile acquisire una perizia d'ufficio”.

Naturalmente è sempre possibile esibire una documentazione medica idonea a supportare la sussistenza di un capo di nullità di natura diversa da quelli ora visti (ossia impotenza ed incapacità psichica) e che sulla base di tale documentazione, unitamente all'apporto di altri mezzi di prova documentali o testimoniali, possa essere disposta la trattazione in via breve.

7. La fase preliminare del processo più breve.

Va ribadito quanto abbiamo già precedentemente rilevato: l'introduzione della causa è unitaria, non c'è un libello per il processo ordinario ed uno per il processo breve o una serie di diversi adempimenti preliminari a seconda di ciascun tipo di processo. Certamente se il libello è preparato da un avvocato abilitato nel foro canonico o da altra persona competente, questa seguirà le indicazioni previste dal can. 1684 del *Motu proprio* e cercherà di mettere in luce i requisiti che consentono la trattazione del processo più breve, inserendo anche una esplicita richiesta di procedere con questo tipo di trattazione. Ma il legislatore si è preoccupato del caso (che può frequentemente capitare in molti paesi, dove non ci sono persone preparate a gestire le cause di nullità) in cui venga presentato un libello generico, senza esplicita menzione del processo breve, riguardante una vicenda che però si presta effettivamente alla trattazione in via breve. In tal caso il Vicario giudiziale, a cui il libello è stato presentato, può farsi parte diligente ed invitare il coniuge (o i coniugi se la domanda è congiunta) ad integrarlo (ad esempio esplicitando meglio le prove che si intende addurre), in modo da avere gli elementi utili per la decisione sulla via processuale da intraprendere. Prima di dar corso a questa opera di supplenza o di integrazione, egli deve però notificare il libello all'altro coniuge chiedendogli espressamente "se intende associarsi alla domanda presentata e partecipare al processo". Il consenso della parte convenuta è infatti essenziale per avviare la causa per la via più breve: sarebbe quindi inutile procedere ad integrare il libello se non ci fosse tale primo requisito.

Nel senso ora spiegato va intesa la disposizione dell'art.15 delle *Regole procedurali*, con la precisazione che la notifica prescritta da questa disposizione non differisce da quella prevista in via generale dal can. 1676 § 1, che viene infatti espressamente richiamato ("nel notificare il libello a norma del can. 1676 § 1"). Oltre ad un esemplare del libello, essa dovrà quindi contenere il decreto di ammissione di esso e l'invito al coniuge ad "esprimere la sua posizione riguardo alla domanda" entro il termine di quindici giorni. Non vi è, insomma, una notifica a sé stante nel caso in cui il Vicario ravvisi gli estremi per avviare il processo breve. Sarà per altro opportuno che egli aggiunga un esplicito riferimento alla possibilità di avviare la causa per la via breve, in modo che il destinatario possa esprimersi anche su questo punto.

Accertata la posizione assunta dalla parte convenuta, eventualmente dopo un secondo invito ad esprimersi, il Vicario giudiziale determina la formula del dubbio e decide, come abbiamo già visto, se procedere in via ordinaria o con il processo più breve. In questo secondo caso deve nominare l'istruttore a cui affidare la causa, insieme ad un assessore che gli sia d'aiuto,

e fissare, non oltre trenta giorni, un'udienza alla quale devono essere invitati ad intervenire “tutti coloro che devono parteciparvi”, ossia i due coniugi e i loro patroni, il difensore del vincolo e, nei casi eccezionali in cui sia intervenuto al processo, il promotore di giustizia (can. 1685). Alla stessa udienza dovranno essere convocati anche gli eventuali testimoni indicati dalle parti già nel libello introduttivo.

8. La figura dell'istruttore.

Poiché giudice del processo breve è lo stesso Vescovo diocesano, il Vicario provvede a nominare non un *giudice* (come avviene nel processo ordinario), ma un *istruttore*, al quale verrà affidata tutta l'istruttoria della causa, sino alla soglia della decisione finale. Né il testo del *Motu proprio*, né le *Regole procedurali* danno qualche indicazione sui requisiti personali di cui questo istruttore deve essere in possesso. Non trattandosi propriamente di un giudice, non si richiede che esso sia necessariamente “di integra fama e dottore in diritto canonico o almeno licenziato”, così come prescrive il can. 1421 § 3.

Considerando la funzione a cui è preposto c'è da ritenere che esso debba essere considerato alla stessa stregua di un *uditore* e che ad esso si applichino le disposizioni del Codice previste per questa figura di operatore della giustizia. L'istruttore dovrà pertanto essere scelto dal Vicario giudiziale “tra i giudici del tribunale o tra persone approvate dal Vescovo a tale incarico”, tenendo presente che il Vescovo “può approvare all'incarico di uditore chierici o laici, che rifulgano per buoni costumi, prudenza e dottrina” (can. 1428 § 2 e 3). Anche i poteri conferiti all'uditore nella gestione della fase istruttoria (“racogliere le prove e una volta raccolte trasmetterle al giudice.....decidere nel frattempo quali prove debbano essere raccolte e secondo quale metodo, se eventualmente sorga controversia in proposito durante l'esercizio delle sue funzioni” – can. 1428 § 3) ben si adattano al ruolo che l'istruttore deve svolgere nel processo breve. L'applicazione della normativa prevista per l'uditore consente anche di eliminare ogni dubbio sulla possibilità che l'istruttore sia un laico: non essendo propriamente un giudice, ad esso non può applicarsi la disposizione che prescrive che il giudice unico sia un chierico (can. 1673 § 4). Vi è quindi un'altra significativa apertura (oltre a quella che consente a due laici, e non più ad uno solo, di far parte del collegio giudicante) verso una maggiore utilizzazione dei laici nell'amministrazione della giustizia ecclesiastica

L'istruttore deve essere affiancato da un assessore, figura che compare, come abbiamo già visto, nel processo ordinario allorché il Vescovo decida di affidare la causa ad un giudice unico. Ad esso si applicano quindi le

disposizioni previste in tale ipotesi, che sia cioè “di vita specchiata, esperto in scienze giuridiche o umane, approvato dal Vescovo per questo compito” (can. 1673 § 4). Nel processo ordinario è di regola prevista la nomina di due assessori, sia pure “*ubi fieri possit*”. Nel processo breve è invece prevista la nomina di un solo assessore, forse in considerazione della maggiore snellezza di tale processo e del più agevole giudizio che esso, almeno di regola, comporta. Va per altro tenuto presente che la funzione di assistenza deve svolgersi innanzi tutto nei confronti dell’istruttore, che, come sappiamo, non è un giudice; ma essa continua a svolgersi anche nei confronti del Vescovo al quale è affidata la decisione della causa (v. can. 1687 § 1: “Ricevuti gli atti, il Vescovo diocesano, consultatosi con l’istruttore e *l’assessore...*”). Data la funzione meramente ausiliaria dell’assessore (si tratta infatti di un semplice *consulente* del giudice – v. can. 1424) c’è da ritenere che anche per il processo breve valga la clausola “*ubi fieri possit*”, nonostante non venga espressamente reiterata nella normativa specifica per questo tipo di processo. La mancata nomina dell’assessore non avrà quindi alcuna conseguenza sulla piena validità dell’iter processuale compiuto dal solo istruttore.

Il Vicario giudiziale, stabilisce l’art. 16 delle *Regole procedurali*, “può designare se stesso come istruttore; però per quanto sia possibile nomini un istruttore dalla diocesi di origine della causa”. Questa disposizione è da ritenersi soprattutto applicabile al Vicario di un tribunale interdiocesano: egli può designare se stesso come istruttore, ma è preferibile (in conformità ad uno degli orientamenti di fondo di tutto il *Motu proprio* che abbiamo sottolineato all’inizio di questa relazione) che nomini un istruttore appartenente alla diocesi di origine della causa. Ciò “*quatenus autem fieri potest*”: egli potrà quindi nominare un istruttore nell’ambito dell’organico del suo tribunale (ivi compresi gli uditori approvati dal Vescovo), anche se non proveniente da tale diocesi. In ogni caso, va ritenuta prioritaria l’esigenza di affidare l’istruttoria della causa ad una persona che abbia preparazione ed esperienza adeguate a svolgere nel migliore dei modi l’importante compito della direzione e gestione dell’udienza prevista nel processo breve.

9. Lo svolgimento del processo più breve e la decisione del Vescovo.

Il nuovo tipo di processo che stiamo esaminando è caratterizzato dalla massima concentrazione dell’istruttoria. Le prove devono essere raccolte nell’udienza che è stata fissata all’inizio dal Vicario giudiziale e ad essa possono di regola partecipare anche le parti e i loro avvocati, in modo che si possano subito risolvere eventuali dubbi o contraddizioni che emergano durante la raccolta delle prove. Anche la verbalizzazione delle deposizioni delle parti e dei testi deve essere redatta per iscritto dal notaio, ma

“sommariamente e soltanto in ciò che si riferisce alla sostanza del matrimonio controverso” (art. 18 § 2 delle *Regole procedurali*).

Come si può constatare, il processo più breve tende a modellarsi sulla falsariga del processo contenzioso orale già previsto dal *Codex iuris canonici* (v. cann. 1656 – 1670). C’era quindi da pensare che, esaurita la raccolta delle prove, si procedesse subito alla discussione in forma orale della causa e, subito dopo, alla decisione da parte dello stesso giudice che ha guidato tutta l’udienza (v. can. 1667, 1678). Ma nel modello di processo adottato dal *Motu proprio* la discussione non può avvenire oralmente appena conclusa la raccolta delle prove, ma deve essere fatta in forma scritta, perché il giudizio sulla causa non è affidato a chi partecipa e dirige l’udienza (che, come abbiamo visto, è un semplice istruttore), ma al Vescovo diocesano, che sino a questo momento non ha partecipato al processo, rimanendone completamente al di fuori. Esso deve quindi poter disporre di tutto il materiale (istruttorio e difensivo) necessario per giudicare.

È così previsto che una volta conclusa l’istruttoria della causa, l’istruttore deve fissare il termine di quindici giorni per consentire al difensore del vincolo e alle parti di presentare le loro osservazioni. Mentre le osservazioni a favore del vincolo debbono essere obbligatoriamente presentate, le difese di parte possono anche essere ritenute superflue dagli stessi interessati ed essere quindi omesse. In tal senso va indubbiamente intesa l’espressione “se ve ne siano” (“*si quae habeantur*”) usata dal can. 1676. L’espressione è imprecisa, perché il termine per la presentazione delle difese va in ogni caso fissato: saranno poi le parti a valutare l’opportunità di presentare una loro memoria difensiva, eventualmente nella veste tradizionale del *restrictus iuris et facti*.

Acquisite le memorie difensive delle parti, la causa è pronta per la decisione e deve quindi essere trasmessa al Vescovo diocesano, che la nuova legislazione designa come unico giudice in questo tipo speciale di processo.

L’affidamento del giudizio al Vescovo diocesano pone il problema dell’individuazione di tale Vescovo nel caso di tribunali interdiocesani, tra i quali vanno indubbiamente compresi i tribunali regionali italiani attualmente esistenti. Le *Regole procedurali* stabiliscono che competente a pronunciare la sentenza è il Vescovo della diocesi che sarebbe stato originariamente competente sulla base delle disposizioni previste dallo stesso *Motu proprio* al can. 1672. Data la molteplicità dei titoli di competenza ivi previsti è frequente il caso in cui ne vengano in considerazione più di uno. Molto spesso essi fanno riferimento ad un’unica diocesi: si trovano, ad esempio, nella stessa diocesi il luogo di celebrazione del matrimonio, il domicilio dell’attore e quello della parte convenuta. Ma in altri e non pochi casi le regole che fissano

la competenza conducono ad individuare più diocesi e pertanto più Vescovi abilitati ad emettere il giudizio. Occorre quindi designare uno di essi e a tal fine viene indicato nelle *Regole procedurali* un principio preferenziale: quello della “prossimità” tra le parti e il giudice: “Se poi siano più di uno, si osservi per quanto possibile il principio della prossimità tra le parti e il giudice” (art. 19). Come più precisamente intendere questo principio ? Si tratta di una prossimità di luogo o con riferimento ad altre circostanze che possono avvicinare, in senso morale o spirituale, il Vescovo alle parti ? In ogni caso non sarà sempre possibile ricorrere a tale principio, ma poiché si tratta di un’indicazione meramente preferenziale sarà lo stesso istruttore ad accordarsi con uno dei Vescovi originariamente competenti per la decisione della causa.

Ricevuti gli atti, dispone ancora il *Motu proprio* pontificio, “il Vescovo diocesano, consultatosi con l’istruttore e l’assessore, vagliate le osservazioni del difensore del vincolo e, se vi siano, le difese delle parti, se raggiunge la certezza morale sulla nullità del matrimonio, emani la sentenza. Altrimenti rimetta la causa al processo ordinario” (can. 1687 § 1).

È questo il momento in cui si attua in modo più pieno quel coinvolgimento del Vescovo diocesano nell’amministrazione della giustizia che costituisce, come abbiamo visto all’inizio, uno dei principi direttivi della riforma del processo matrimoniale. È infatti il Vescovo a decidere la causa quale giudice unico, ma poiché egli non ha partecipato allo svolgimento delle operazioni processuali, né ha avuto alcun contatto diretto con le parti e con i testimoni, risulta di particolare importanza il raccordo che viene ad instaurarsi con l’istruttore. Questi, coadiuvato dall’assessore, dovrà mettere al corrente il Vescovo degli adempimenti processuali compiuti e dovrà illustrargli il suo punto di vista sul merito della causa, tenendo presente che per lo più i Vescovi non hanno una specifica preparazione in materia di cause matrimoniali. Non si deve per altro arrivare a ritenere che sia in realtà l’istruttore a decidere la causa e che la funzione del Vescovo sia meramente simbolica. In ogni caso, è ad esso attribuita una funzione di garanzia, diretta ad evitare che questo tipo di processo semplificato possa prestarsi ad un giudizio superficiale o troppo compiacente, tale da alterarne la natura di processo dichiarativo di una nullità originaria del matrimonio. “Non mi è tuttavia sfuggito – scrive il Papa nel Proemio al *Motu proprio* - quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell’indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso Vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il maggiore garante dell’unità cattolica nella fede e nella disciplina”.

La natura eminentemente pastorale del compito di giudicare affidato al Vescovo è avvalorata dal fatto che egli non ha facoltà di concludere la causa

con una sentenza negativa. Se ritiene di non poter acquisire quella certezza morale richiesta per dichiarare nullo il matrimonio egli dovrà mettere le parti in condizione di fruire di un accertamento più approfondito della loro vicenda, in modo che non rimanga in loro la sensazione che la Chiesa non abbia adeguatamente preso a cuore la loro esigenza di chiarire la situazione personale nella quale si trovano. Il Vescovo trasmetterà pertanto la causa al Vicario giudiziale competente (ossia quello che aveva iniziato la trattazione della causa, instradandola nel processo breve), perché proceda secondo la disciplina processuale del processo ordinario.

La sentenza che dichiara la nullità deve essere redatta per iscritto, esponendo “in maniera breve e ordinata i motivi della decisione”, e deve essere sottoscritta dal Vescovo insieme al notaio. Allo stesso Vescovo spetta decidere “secondo la sua prudenza il modo con cui pronunziare la sentenza”, che deve essere notificata al più presto (ordinariamente entro un mese dalla decisione) alle parti nel suo testo integrale (v. can. 1687 § 2 e Art. 20 § 1 e 2 delle *Regole procedurali*).

La sentenza emanata dal Vescovo, in ottemperanza ad un principio giuridico di carattere generale, valido per qualunque tipo di processo giudiziario, è regolarmente soggetta ad appello. Va però rilevato che saranno rarissimi i casi in cui esso verrà concretamente proposto. Come si ricorderà, la trattazione con il processo più breve presuppone che vi sia un accordo tra le parti in ordine alla richiesta di nullità del matrimonio: tale tipo di processo può essere infatti avviato soltanto se vi sia un ricorso congiunto delle due parti o, se presentato da una sola di esse, vi sia il consenso dell'altra. Salvo casi particolarissimi, nessuna delle parti ha quindi interesse ad appellare, non avendo subito alcun pregiudizio (*gravamen*) in conseguenza della sentenza. L'unico abilitato a proporre appello è pertanto il difensore del vincolo, che partecipa a pieno titolo anche al processo più breve. Ma non è difficile immaginare che saranno ben rari i casi in cui egli si senta in dovere di impugnare una sentenza emanata dal proprio Vescovo.

L'appello contro la sentenza del Vescovo deve essere proposto al Metropolita o alla Rota Romana. Riguardo a quest'ultima è stato confermato l'antichissimo principio giuridico che consente in ogni caso l'appello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica “così che venga rafforzato - si legge ancora nel Proemio al *Motu proprio* - il vincolo fra la Sede di Pietro e le Chiese particolari, avendo tuttavia cura, nella disciplina di tale appello, di contenere qualunque abuso del diritto, perché non abbia a riceverne danno la salvezza delle anime”. Se la sentenza è stata emessa dal Metropolita, “si dà appello al suffraganeo più anziano; e contro la sentenza di altro Vescovo che non ha un'autorità superiore sotto il Romano Pontefice, si dà appello al

Vescovo da esso stabilmente designato” (can. 1687 § 3). Secondo l’interpretazione data in una lettera del Pontificio Consiglio per i testi legislativi in data 13 ottobre 2015, il Vescovo suffraganeo “più anziano” previsto da questa disposizione non sarebbe il più anziano di età e neppure il più anziano di nomina (*promotione antiquior* come si precisa in alcune disposizioni del *Codex iuris canonici*, v. cann. 421 § 2, 425 § 3, 501 § 3), ma il Vescovo della sede più antica della metropoli, onde assicurare che “il destinatario dell’appello sia stabile e non soggetto a continui cambiamenti”.

Anche per questo appello è previsto un giudizio di ammissibilità da parte del giudice competente per la sua trattazione onde evitare di dar corso ad una impugnazione che “*mere dilatoria evidenter appareat*”. In tal caso l’appello verrà rigettato *a limine litis* con un decreto. Se l’appello è ammesso, la causa va rimessa all’esame ordinario di secondo grado (can. 1687 § 4).